



ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

2011-2012

Presso la sede amministrativa della Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento,
in data 28 luglio 2011

fra

la Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento
rappresentata dal dott. Franz Walther von Herbstenburg,
assistito dal Segretario Generale dott.ssa Valeria Told

e


le Organizzazioni Sindacali
FISTel/CISL – SGB nella persona di Bianca Catapano
SLC/CGIL – GKW/AGB nella persona del Segretario Generale Fabrizio Tomelleri

e


la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori
nelle persone dei Proff.i Domenico Cagnacci, Fabio Righetti e Corrado Pastore

è stato firmato il presente accordo integrativo, composto da sette pagine inclusa la presente.


Franz Walther von Herbstenberg:




Bianca Catapano:




Fabrizio Tomelleri:



Domenico Cagnacci:



Fabio Righetti:




Corrado Pastore:



PREMESSA

Il rapporto di lavoro tra la Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento e i dipendenti è regolato dal C.C.N.L. degli Enti Lirici e Sinfonici. Per la disciplina del presente contratto integrativo aziendale si fa riferimento all'art. 47 del contratto di cui sopra. Si tiene conto del protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e quanto previsto dalle leggi in materia.

Il C.C.N.L. degli Enti Lirici e Sinfonici, al quale la Fondazione fa riferimento, prevede la possibilità di miglioramenti alle normative contrattuali nazionali. Le parti prendono atto del clima sereno e costruttivo nel quale si sono svolte le trattative e sottolineano l'obiettivo comune di portare l'Orchestra ad un livello più alto possibile di competitività nazionale ed internazionale. Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, per verificare il buon funzionamento dell'accordo in armonia con le esigenze produttive, in modo da poter trovare in tempo utile soluzioni per tutte le nuove situazioni che dovessero presentarsi.



LP

Coto

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

2011-2012

Il presente accordo integrativo aziendale si basa sulla situazione oggi esistente, con particolare riferimento ai contributi pubblici che la Fondazione percepisce, le parti sottoscriventi concordano che la parte economica di cui al articolo 2 del presente accordo integrativo aziendale è sottoposta a riduzione secondo la tabella C allegata al presente accordo in caso di riduzione delle entrate fino a Euro 400.000. Nell'ipotesi per cui la riduzione delle entrate annuali sia superiore a Euro 400.000, le parti si obbligano a rivedere la parte economica del presente accordo integrativo nell'ambito di un piano di risparmio. Inoltre le parti concordano sulla necessità di una verifica qualora la Fondazione si trovasse improvvisamente in difficoltà.

1 ASSEGNO INTEGRATIVO

Al personale artistico, tecnico ed amministrativo, in servizio con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, viene riconosciuto un incentivo di merito, mensile lordo, utile ai soli effetti del calcolo della 13°, 14°, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, indennità preavviso e dell'indennità di fine rapporto. L'assegno integrativo, sarà corrisposto nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente accordo che ne costituisce parte integrante.

2 SUPERMINIMO COLLETTIVO

Al personale tecnico, artistico ed amministrativo in servizio con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato viene riconosciuto un'indennità qualificata come "superminimo collettivo". Eventuali successivi aumenti delle tariffe retributive previste dal prossimo C.C.N.L. saranno assorbiti nel superminimo collettivo, determinando pertanto che gli stipendi elargiti dalla Fondazione non subiranno mutamenti, se non nel caso in cui gli aumenti stabiliti dal C.C.N.L. siano superiori al superminimo (per la differenza). Il superminimo collettivo è utile ai soli effetti del calcolo della 13°, 14°, ferie, festività nazionali e infrasettimanali, indennità di preavviso ed indennità di fine rapporto. L'ammontare mensile lordo di tale anticipo è indicato nella tabella B, allegata al presente accordo che ne costituisce parte integrante.

3 PREMIO DI PRODUZIONE

Si concorda una percentuale unica per tutti i dipendenti pari al 10% calcolato sull'ammontare determinato dall'art. 15 del vigente C.C.N.L..

4 LAVORO NEI GIORNI FESTIVI

Si individuano 6 giornate tra quelle indicate all'art. 66/b del vigente C.C.N.L. (25 e 26 dicembre, Pasqua, Pasquetta, 15 agosto e 1 novembre) che verranno compensate con uno straordinario del 400% e un giorno compensativo. Per le rimanenti si applica il trattamento previsto dal C.C.N.L.. In caso di tournée le modalità saranno concordate con la RSU.

5 LAVORO NEI GIORNI DI RIPOSO

Per tutti i dipendenti (tecnici, amministrativi e artistici) si fissa il giorno di riposo nella giornata di domenica. Per le prime tre domeniche lavorate nell'anno si applica il trattamento del C.C.N.L., per le successive, oltre a quanto previsto dal C.C.N.L., verrà corrisposto uno straordinario del 50% della retribuzione giornaliera, in aggiunta alle eventuali maggiorazioni già dovute per lavoro straordinario in tale giornata. L'attività lirica non va presa in considerazione per il calcolo delle domeniche lavorate.

3/7
7/1

6 INDENNITÀ DI STRUMENTO

Si applica l'art. 61 del C.C.N.L. vigente. In aggiunta verrà rimborsato un importo max. di € 150,00 annui per Professore (da raddoppiarsi nel caso di secondo strumento derivante da obblighi contrattuali), da documentarsi tramite fatturazione per l'acquisto del materiale inerente la manutenzione e accessori inerenti. L'indennità di cui all'art. 61 del C.C.N.L. è estesa anche al timpanista, unitamente ai € 150,00 di rimborso per manutenzione.

7 ORARIO DI LAVORO

Per la compilazione degli orari di lavoro di tutti i dipendenti la Direzione si atterrà alle disposizioni del d. lgs. 66/2003. Ogni deroga deve essere stabilita da accordo scritto con la RSU, per qualunque tipologia di mansione svolta.

L'orario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L. con le seguente deroghe:

- A- Per il personale artistico l'orario ordinario delle prove viene fissato di norma in una prova unica di 4 ore giornaliere comprensive di due pause e 3 ore giornaliere nella giornata di sabato o domenica in caso di spostamento del giorno di riposo con una pausa, che esauriscono l'orario ordinario giornaliero, assorbendo convenzionalmente le prestazioni ordinarie di cui all'art. 64 del vigente C.C.N.L.. L'orario delle prove sarà di norma il seguente: 16-20 nei giorni successivi al riposo settimanale, ad un festivo, al rientro dal turno libero e dalle ferie e nella giornata successiva ad un concerto serale; 10-14 in tutti gli altri casi. Eventuali orari diversi verranno di volta in volta concordati con l'RSU.
- B- Nel caso di concerto in sede, si concorda che l'eventuale prova mattutina della durata di due ore, la quale, se prova generale, possa avere la durata del concerto stesso senza maturazione di straordinario. Nel caso il concerto abbia una durata superiore alle 2 ore e 30' la RSU contatta la Direzione per un eventuale spostamento della prova generale in altra giornata.
- C- E' consentito un prolungamento di 15' alla settimana senza nessuna corresponsione dello straordinario, se comunicati entro l'inizio della prova. Eventuali altri prolungamenti verranno retribuiti come da C.C.N.L..
- D- Per il personale tecnico ed amministrativo, data l'assoluta e continua flessibilità richiesta, si stabilisce che l'orario di lavoro settimanale venga fissato in 37 ore. Per il personale amministrativo l'orario giornaliero sarà di norma continuativo, di 7 ore e 30' giornalieri per quattro giorni e di sette ore per il quinto giorno.
- E- In deroga all'art. 7 del d. lgs. 66/2003 si concorda che in caso di esigenza produttiva, sentita la RSU e il dipendente, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere diminuito. Le ore portate in diminuzione saranno compensati con pari ore di riposo o retribuite in regime ordinario.
- F- L'orario di reperibilità dell'ispettore viene regolato con accordo individuale.

8 TRASFERTE

Trasferte regionali: La trasferta regionale esaurisce la doppia prestazione ordinaria di cui all'art. 64 C.C.N.L., qualunque sia la durata dell'impegno complessivo, comprensivo di una eventuale prova di sistemazione dovuta a particolare necessità organizzative con durata fino a trenta minuti, prolungabili di 15 minuti in regime straordinario non programmato. Una eventuale prova di un'ora (programmata) antecedente il concerto, sarà retribuita con il 50% di straordinario. Il rimborso forfettario per la trasferta regionale è fissato in 30€. Nel caso il numero di trasferte regionali annuali complessive sia inferiore a 85, la Fondazione si impegna a consultare nel merito la RSU.

Trasferte inferiori a 200 km (nazionali ed internazionali): Viene fissato l'orario ordinario di lavoro comprensivo di viaggio di andata, concerto e viaggio di ritorno in 8 ore (8 ore e 30' se effettuata la prova di sistemazione di 30' in regime straordinario), con rientro entro le ore 2.30 antimeridiane. Le ore eccedenti l'orario ordinario verranno retribuite in regime ordinario.

Il rimborso forfettario omnicomprendivo è fissato in 35€. Nel caso particolari esigenze organizzative richiedessero il consumo di due pasti fuori sede, il rimborso si intende doppio (70€). In caso di doppia prestazione in giornata di trasferta, nella giornata successiva sarà programmata una sola prestazione pomeridiana o serale.

Trasferte che superano i 200 km (nazionali ed internazionali): La partenza avverrà in orario antimeridiano se nella giornata del concerto. E' sempre previsto il pernottamento, la prima colazione ed un rimborso giornaliero di € 60 omnicomprendivo. L'eventuale prova di sistemazione di 30' sarà retribuita in regime straordinario. L'albergo rimarrà a disposizione dei Professori fino a due ore prima del concerto o della prova programmata. Il rientro la mattina successiva assorbe la prima prestazione giornaliera di cui all'art.64 del vigente C.C.N.L., rendendo possibile lo svolgimento di una prova ordinaria serale o di un concerto in sede. Nel caso l'orchestra decida di rientrare in sede al termine del concerto, o in caso di rinuncia alla stanza da parte dei singoli dipendenti, comunicata per iscritto e per tempo, il rimborso sostitutivo del pernottamento è fissato in 30€.

Trasferte extraeuropee: potrà essere concordato un diverso rimborso giornaliero.

9 NO PARTE

Si stabilisce che il personale artistico in "no parte" non debba firmare la presenza, ma che si debba considerare a tutti gli effetti e per tutto il periodo a disposizione della Fondazione e sempre reperibile fino a 2 ore prima della partenza dell'autobus in caso di concerto in trasferta o 3 ore prima della prova o del concerto a Bolzano.

10 TURNI DI RIPOSO RETRIBUITI

In accordo con la Direzione Artistica si stabiliscono i seguenti turni per riposo e/o studio retribuiti:

A- Quattro turni liberi di sei giorni lavorativi consecutivi per tutto il personale artistico, anche organizzando un programma per soli archi e/o soli fiati, non attaccati alle ferie estive e possibilmente in concomitanza delle vacanze scolastiche e sei giorni di riposo consecutivi per il personale tecnico e amministrativo.

B- A seconda delle mansioni ricoperte viene introdotto un sistema di calcolo per la maturazione di giornate di riposo aggiuntive (vedi tabella D allegata). Tali giornate non prevedono la disponibilità né la reperibilità del Professore. Le giornate aggiuntive vanno richieste di norma con almeno un mese di anticipo (e la risposta deve pervenire entro una settimana) e devono coincidere con l'effettiva durata di uno o più programmi, comprese le eventuali riprese e le giornate libere in cambio di straordinari. Deve essere garantita la presenza di almeno una delle prime parti se raddoppiata. Per i fiati di norma non può assentarsi un'intera sezione e non più di due Professori. L'assenza contemporanea di più di cinque Professori verrà vagliata dalla Fondazione di volta in volta. Nel caso si richiedano due o più turni consecutivi, la Fondazione si riserva di subordinare la concessione in base alle motivazioni.

Tali giornate aggiuntive verranno calcolate sull'attività dell'anno solare precedente e godute nello stesso anno. Eventuali giornate non godute potranno essere usufruite per un numero massimo di sei entro il 31 marzo dell'anno successivo. Tutte le giornate libere maturate e non godute verranno retribuite considerando ai fini della monetizzazione l'equivalente a 1/26 della paga mensile, ovvero alla cifra indicata con il cod. 0001 della busta paga, e liquidate insieme al premio produzione relativo all'anno preso in considerazione.

I coefficienti di maturazione sono attribuiti in base all'inquadramento del dipendente (vedi tabella D allegata), eventuali sostituzioni effettuate da dipendenti interni non determinano variazioni ai coefficienti prestabiliti dall'inquadramento dello stesso.

5/7

C- Per il personale tecnico e amministrativo vengono istituiti sei giorni aggiuntivi a maturazione con le stesse modalità di calcolo delle ferie, da usufruirsi con diverse modalità. Eventuali giornate non godute potranno essere usufruite entro il 31 marzo dell'anno successivo. Tutte le giornate libere maturate e non godute verranno retribuite secondo la lettera B) di questo articolo.

11 PERMESSI RETRIBUITI NON GODUTI

Nel caso il dipendente non usufruisca in parte o totalmente dei tre giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 24 del C.C.N.L., questi gli verranno liquidati a fine anno solare, col principio che ogni mese effettivamente lavorato matura 0,25 giorni di tali permessi. Tale principio vale esclusivamente ai fine della liquidazione e non all'effettivo diritto del dipendente a usufruire di questi tre giorni anche nelle giornate antecedenti e successive il giorno di riposo o festività nazionali. Per il personale amministrativo i tre giorni previsti dal C.C.N.L. vengono trasformati in ventiquattro ore annuali, maturandone due al mese.

12 PERMESSI NON RETRIBUITI

Ciascun permesso non retribuito può avere una durata massima di sei settimane consecutive; oltre a tale limite si dovrà richiedere aspettativa per l'intero periodo richiesto. La Fondazione si impegna, compatibilmente con la programmazione a proseguire nella politica inaugurata nel 2003, per facilitare la concessione di tali permessi a tutti i dipendenti della Fondazione. Seguirà una regolamentazione della materia in accordo con la RSU.

13 PREVENZIONE

La Fondazione si impegna a partecipare alle spese per sedute terapeutiche per la prevenzione di problematiche fisiche connesse alla professione. Eventuali rimanenze sui costi di cui all'articolo 10 concorreranno a sostenere i costi per la prevenzione.

14 ATTIVITÀ PROMOZIONALE PER LE SCUOLE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del C.C.N.L. le parti stipulanti il presente accordo integrativo aziendale si danno atto della necessità di incrementare l'attività promozionale nel mondo della scuola con lo scopo di diffondere il repertorio sinfonico e sinfonico-vocale presso il pubblico giovanile. Si conviene che nell'ambito di una prestazione giornaliera antimeridiana la Fondazione può organizzare due concerti per le scuole con una durata di norma non superiore di un'ora ciascuno con una pausa e una durata complessiva non superiore a due ore e mezza.

15 MUTAMENTO DI MANSIONI

Il disimpegno in mansioni superiori a quelle previste dal contratto di lavoro ogni dipendente, verrà compensato con la differenza tabellare di paga base, contingenza, e.d.r. e incentivo di merito.

16 LAVORO A TEMPO PARZIALE

Applicazione di quanto previsto dall'art. 7 C.C.N.L.

17 INCISIONI DISCOGRAFICHE E RIPRESE RADIO-TV

Non è dovuto alcun compenso.

18 VESTIARIO ORCHESTRA

L'Ente fornirà nelle modalità già attuate in precedente (fornitura diretta ai sig.i Professori e rimborso dietro presentazione di regolare fattura alle sig.e) ogni tre anni ai Professori con

6/7

contratto a tempo indeterminato, l'abito estivo ed invernale che verrà deciso in accordo con la RSU. Unitamente agli abiti verranno fornite anche un paio di scarpe e due camicie.

19 FERIE

Le ferie estive avranno una durata di cinque settimane consecutive (pari a trenta giorni lavorativi) di cui almeno due settimane in luglio.

20 STRAORDINARI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Le ore di straordinario effettuate costituiranno una banca ore per ogni dipendente da usufruirsi con modalità da definire singolarmente per ogni dipendente. La maggiorazione oraria sarà liquidata mensilmente come previsto dal C.C.N.L.

21 INDENNITÀ SOSTITUTIVA MENSA

Quanto è previsto dall'art. 16 del C.C.N.L. per il personale artistico e tecnico ed elevazione a 145 Euro mensili per il personale amministrativo.

22 PENSIONE INTEGRATIVA

In conformità all'art. 35 del C.C.N.L. si concorda l'adesione della Fondazione alla pensione integrativa regionale Laborfonds.

23 UNA TANTUM

Si conviene che a totale completa copertura della vacanza contrattuale aziendale relativamente al periodo 01.01.2008 al 31.12.2010 sarà corrisposto al solo personale dipendente con contratto a tempo indeterminato alla data del 01.01.2011, un importo lordo "una tantum", non considerato utile agli effetti dei vari istituti legali e contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto, come segue:

Orchestra:		Tecnici-Amministrativi:	
Spalla		Euro 1.200	FA Euro 1.200
1° Cello	Euro 1.125	FB	Euro 1.125
1°	Euro 1.050	1	Euro 1.050
1B	Euro 975	2	Euro 975
Fila e Fila maggiorata	Euro 900	3A	Euro 900
		3B	Euro 825
		4	Euro 750

L'importo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo il 01.01.2008 ed in servizio alla data del 21.07.2011.

24 LUOGHI DI STUDIO


Premessa la difficoltà per il personale artistico ad esercitarsi nelle proprie abitazioni, a causa di normative e regolamenti anti rumore particolarmente restrittivi, data la particolare situazione logistica, la Fondazione si impegna a richiedere la massima disponibilità alla Fondazione Nuovo Teatro e Auditorium Haydn, per consentire lo studio ai Professori d'Orchestra.

25 AGGIORNAMENTO PERSONALE

Applicazione di quanto previsto dall'art. 40 C.C.N.L.

26 DURATA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Si conviene che tale contratto abbia scadenza al 31.12.2012 e si ritenga tacitamente rinnovato se non disdetto da una delle parti entro 60 giorni. L'accordo rimane valido, indipendentemente dalla sua disdetta sia per la parte economica che normativa fino a quando non ne sia stato sottoscritto un altro che lo sostituisca.

 717

ALLEGATI

TABELLA A - ASSEGNO INTEGRATIVO

Orchestra

Livello	Assegno Integrativo
Spalla	Euro 439.70
1° Cello	Euro 361.62
1A	Euro 330.01
1B	Euro 297.49
Fila	Euro 287.26

Tecnici-Amministrativi

Livello	Assegno Integrativo
FA	Euro 349.23
FB	Euro 336.38
1	Euro 318.56
2	Euro 307.68
3a	Euro 267.11
3b	Euro 239.41
4	Euro 209.74
5	Euro 186.98

TABELLA B - SUPERMINIMO COLLETTIVO

Orchestra

Livello	Superminimo collettivo al 01.01.2011	Superminimo collettivo al 01.01.2012
Spalla	Euro 87.75	Euro 195.00
1° Cello	Euro 82.35	Euro 183.00
1A	Euro 76.50	Euro 170.00
1B	Euro 70.65	Euro 157.00
Fila	Euro 69.75	Euro 155.00

Tecnici-Amministrativi

Livello	Superminimo collettivo al 01.01.2011	Superminimo collettivo al 01.01.2012
FA	Euro 85.50	Euro 190.00
FB	Euro 82.35	Euro 183.00
1	Euro 78.75	Euro 175.00
2	Euro 76.50	Euro 170.00
3a	Euro 69.75	Euro 155.00
3b	Euro 65.25	Euro 145.00
4	Euro 63.00	Euro 140.00




TABELLA C – RIDUZIONE SUPERMINIMO COLLETTIVO

Orchestra

Livello	riduzione superminimo in caso di riduzione entrate superiore a Euro 200.000	riduzione superminimo in caso di riduzione entrate di Euro 200.000-Euro 400.000
Spalla	Euro 56.00	in proporzione ai livelli avviene una riduzione complessiva corrispondente al 25% della riduzione delle entrate tra Euro 200.000 e Euro 400.000
1° Cello	Euro 52.00	
1A	Euro 48.00	
1B	Euro 45.00	
Fila	Euro 44.00	

Tecnici-Amministrativi

Livello	riduzione superminimo in caso di riduzione entrate superiore a Euro 200.000	riduzione superminimo in caso di riduzione entrate di Euro 200.000-Euro 400.000
FA	Euro 54.00	in proporzione ai livelli avviene una riduzione complessiva corrispondente al 25% della riduzione delle entrate tra Euro 200.000 e Euro 400.000
FB	Euro 52.00	
1	Euro 50.00	
2	Euro 48.00	
3a	Euro 44.00	
3b	Euro 41.00	
4	Euro 40.00	

TABELLA D – TABELLA RIPOSI

Tabella riposi

	Inquadramento da art. 59 C.C.N.L.	giornate di riposi
A SP+CE	1° livello	<ul style="list-style-type: none">• 24 giorni a maturazione• 6 giorni no parte
B 1A	2° livello	<ul style="list-style-type: none">• 24 giorni a maturazione• 6 giorni no parte
C 1B	3° livello	<ul style="list-style-type: none">• 9 giorni a maturazione• 6 giorni no parte
D FM	seguenti Professori del 4° livello: 2° viola, 2° cello, 2° flauto, 2° oboe, 2° clarinetto, 2° fagotto, 2° corno, 2° tromba	<ul style="list-style-type: none">• 9 giorni a maturazione• 6 giorni no parte

I Professori di cui alla riga A e B maturano i 24 giorni aggiuntivi con il seguente meccanismo:

- 0.114 giorni ogni giorno lavorato
- 0.057 giorni ogni giorno no parte

I Professori di cui alla riga C e D maturano i 9 giorni aggiuntivi con il seguente meccanismo:

- 0.040 giorni ogni giorno lavorato
- 0.020 giorni ogni giorno no parte